

A563 - IREN/PREZZO DEL TELERISCALDAMENTO

Provvedimento n. 31384

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 novembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 23 maggio 2023 n. 30646, con cui è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 287/1990;

VISTA la propria delibera del 28 novembre 2023 con cui sono stati rigettati gli impegni presentati dalle società Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 21 maggio 2024, n. 31200, con cui è stato prorogato il termine di chiusura del procedimento al 29 novembre 2024;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, "CRI"), inviata alle Parti il 3 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 217/1998;

VISTA la comunicazione di Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. del 23 ottobre 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. è la società al vertice dell'omonimo gruppo societario *multiutility*, operante nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Il gruppo Iren ha realizzato, nel 2023, un fatturato pari a circa 6,5 miliardi di euro.

2. Iren Energia S.p.A. (di seguito, "Iren Energia" o "IEN") è la società del gruppo Iren attiva nella produzione di energia elettrica e nella produzione, oltre che nella distribuzione, di energia termica per il teleriscaldamento, nei servizi tecnologici, nei servizi integrati nell'efficienza e nell'innovazione energetica.

3. Iren Ambiente S.p.A. (di seguito, "Iren Ambiente" o "IAM") è la società del gruppo Iren attiva nella raccolta dei rifiuti, nell'igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nei servizi commerciali e altri collegati.

4. Iren Mercato S.p.A. (di seguito, "Iren Mercato" o "IME") è la società del gruppo Iren che opera nel settore dell'approvvigionamento e della commercializzazione di energia elettrica, gas e teleriscaldamento.

5. Nel prosieguo le citate società sono anche indicate congiuntamente come "gruppo Iren" o "Iren".

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

6. A partire dal settembre 2022 sono pervenute alcune segnalazioni che lamentano l'onerosità delle tariffe del servizio del teleriscaldamento (di seguito, "TLR") e le difficoltà di staccarsi dalla rete di TLR e di adottare un diverso sistema di riscaldamento.

Una di tali segnalazioni, proveniente da un condominio di Piacenza - città dove è presente una rete di TLR gestita dal gruppo Iren -, denunciava notevoli aumenti dei corrispettivi richiesti per il servizio, che non parevano giustificabili con l'aumento del costo delle materie prime, atteso che il calore fornito dalla rete di teleriscaldamento piacentina deriverebbe principalmente dalla valorizzazione energetica dei rifiuti (della cui raccolta, peraltro, risulta concessionario lo stesso gruppo Iren). Il segnalante lamentava inoltre l'impossibilità (o, comunque, la difficoltà) per gli utenti di staccarsi dalla rete, anche a causa della presenza delle convenzioni urbanistiche. La denuncia di Piacenza trova, peraltro, riscontro nella stampa della città e in analoghe lamentele relative alla rete di teleriscaldamento del territorio di Parma, gestita anch'essa da Iren¹.

¹ [Cfr. <https://www.parmatoday.it/attualita/iren-tariffe-teleriscaldamento.html>.]

7. Il 23 maggio 2023 l’Autorità ha quindi avviato, a seguito di alcune richieste di informazioni formulate alle Parti, un procedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, per presunta violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/1990 con riferimento, in particolare, agli aumenti dei prezzi del servizio di teleriscaldamento fornito dalle reti di Parma e Piacenza, rispetto a cui il gruppo Iren risulta monopolista locale. Più in dettaglio, il procedimento si proponeva di verificare se il gruppo Iren avesse attuato aumenti di prezzo ingiustificatamente gravosi per tali reti, caratterizzate da un utilizzo prevalente di fonti energetiche diverse dal gas naturale e, quindi, non interessate da aumenti di costo significativi dovuti all’incremento dei prezzi di tale combustibile registrato nel periodo di osservazione.

8. Il 31 maggio 2023, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle società del gruppo Iren nelle città di Piacenza, Parma e Torino, al fine di acquisire documentazione utile ai fini dell’istruttoria.

9. Nel corso del procedimento, le Parti hanno ripetutamente chiesto e ottenuto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo non coperta da riservatezza².

10. Nel corso del procedimento, le Parti, in prossimità della scadenza del termine di tre mesi dall’avvio del procedimento, hanno richiesto una proroga del termine per il deposito di una proposta di misure all’Autorità ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, poi concessa dal Collegio fino alla data del 16 ottobre 2023. In tale data, le Parti hanno poi effettivamente depositato una proposta di Impegni ai sensi del citato articolo. Tale proposta, in considerazione dell’interesse a pervenire a un accertamento e a una decisione in merito all’eventuale natura abusiva delle condotte contestate, è stata rigettata dall’Autorità il 28 novembre 2023.

11. Le Parti sono state sentite congiuntamente in audizione, il 5 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024³.

12. Nel corso di entrambe le audizioni sono state richieste alle Parti informazioni e dati numerici relative alle tematiche oggetto del procedimento, alla documentazione ispettiva e alle affermazioni avanzate dalle stesse Parti nel corso di ciascuna audizione. Tali richieste sono state riscontrate, rispettivamente, il 6 novembre 2023 e il 27 maggio 2024.⁴

13. Il 21 maggio 2024, l’Autorità ha deliberato la proroga del termine del procedimento al 29 novembre 2024.

14. Il 3 ottobre 2024, è stata trasmessa alle Parti la CRI.

15. Le Parti non hanno richiesto l’audizione finale davanti al Collegio e, il 23 ottobre 2024, hanno trasmesso una comunicazione per informare l’Autorità di non avere intenzione di presentare memorie e ulteriori documenti, accogliendo con favore le conclusioni contenute nella CRI riguardo alla valutazione delle condotte del gruppo Iren.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

III.1 Il settore del teleriscaldamento e le reti di Iren

III.1.1 Il settore del teleriscaldamento

Il servizio del teleriscaldamento

16. Il teleriscaldamento è un sistema di fornitura di calore (veicolato attraverso acqua calda/vapore) e acqua calda sanitaria a utenze domestiche e non domestiche, alternativo rispetto al tradizionale sistema di riscaldamento tramite caldaie a gas. Il calore fornito attraverso una rete di TLR può provenire da diverse tipologie di impianto e derivare da diverse fonti energetiche.

17. Per generare calore può essere utilizzata una grande varietà di combustibili: gas naturale, biomasse, rifiuti solidi urbani, carbone, olio combustibile. Del totale dell’energia termica fornita, circa il 26% deriva da fonti considerate rinnovabili (bioenergia, geotermia, rifiuti ecc.), il restante 74% da gas naturale e, in misura residuale, altri combustibili fossili (di cui, il 50% da cogenerazione, il 24% da produzione semplice). Circa 2/3 del calore immesso nelle reti di TLR è prodotto in impianti di “cogenerazione”, cioè in impianti che consentono la contemporanea produzione di energia elettrica e calore.

18. La diffusione del servizio rimane concentrata principalmente nell’Italia settentrionale e centrale, dove la maggiore domanda di calore per il riscaldamento degli edifici e l’elevata densità abitativa consentono di giustificare i rilevanti investimenti infrastrutturali necessari per assicurare la fruizione del servizio agli utenti. Per ragioni anche storiche, i principali operatori risultano le principali società ex municipalizzate del Nord del Paese (tra cui il gruppo Iren), generalmente attive nei settori contigui del gas naturale e dell’energia elettrica e integrate nell’attività di distribuzione e vendita.

19. La generazione di calore assume quindi generalmente, nelle reti di TLR italiane (nonché, come si vedrà, nello specifico caso di Iren) una configurazione di monopolio verticalmente integrato, con il medesimo soggetto che genera il calore, lo trasporta, lo distribuisce localmente e lo vende all’utente finale. Ciò deriva, a sua volta, dal carattere di monopolio naturale della rete di trasporto e distribuzione del calore, in analogia con altre reti di trasporto e distribuzione (ad esempio, quelle del gas e della energia elettrica, spesso gestite dal medesimo monopolista che gestisce la rete di TLR). Diversamente da queste ultime, tuttavia, il TLR potrebbe in astratto essere sostituito da

² [Cfr. docc. 44 e 62.]


³ [Cfr. docc. 54 e 65.]

⁴ [Cfr. docc. 57 e 67.]

sistemi di riscaldamento alternativi, in particolare dai tradizionali sistemi di riscaldamento tramite caldaie a gas e tale possibilità potrebbe, almeno in astratto, assicurare l'esistenza di una forma di concorrenza *ex ante* tra sistemi di riscaldamento alternativi che potrebbe mitigare il potere di mercato dei gestori di TLR nei confronti dei propri utenti. Probabilmente, anche per questo motivo, oltre che per il fatto che il TLR rappresentava, negli ultimi anni, una modalità di riscaldamento emergente, non era stata finora prevista una regolamentazione del prezzo di cessione del calore agli utenti, che dunque risultava lasciato alla libera determinazione degli operatori.

20. Nel novembre 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA") ha pubblicato i risultati di una propria indagine conoscitiva sul settore del TLR e, in particolare, sul rapporto tra prezzi e relativi costi, per indagare il fenomeno di consistente rialzo dei prezzi del servizio osservato in media a partire dall'ultimo trimestre 2021, contestualmente al repentino incremento delle quotazioni del gas naturale⁵. L'ARERA osservava che tra gli operatori del settore era diffusa la prassi, nata in seno alla associazione di categoria, di stabilire i prezzi del servizio di teleriscaldamento in modo da riflettere la spesa che l'utente avrebbe sostenuto se avesse utilizzato un sistema di climatizzazione alternativo (metodo del c.d. "costo evitato"). A ogni modo e come illustrato dalla figura n. 1 (estratta dal documento pubblicato dal regolatore), l'ARERA rilevava anche che i prezzi praticati dai gestori risultavano generalmente superiori alla stima dell'effettivo "costo evitato" effettuata da tale Autorità, suggerendo pertanto che la possibilità di passare al sistema di riscaldamento tradizionale non risultava del tutto disciplinante per i prezzi praticati dai gestori del TLR, probabilmente a causa dell'imperfetta capacità dei consumatori di comparare la convenienza dei diversi sistemi di riscaldamento e a causa dei costi da questi sostenuti per passare da un sistema all'altro (c.d. *switching costs*). Infine, l'ARERA ha osservato che, in ogni caso, vi erano operatori che, pur facendo evolvere le proprie tariffe in base all'andamento del prezzo del gas, producevano il calore fornito tramite fonti energetiche di altro tipo, non necessariamente soggette al medesimo andamento, rilevando che tali operatori avrebbero realizzato significativi *extra*-profitti.

Figura n. 1 - Confronto tra i prezzi rilevati e la stima del costo evitato elaborata dall'ARERA



Fonte: indagine conoscitiva ARERA sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del TLR

La recente evoluzione regolatoria

21. L'ARERA aveva concluso la propria indagine conoscitiva sul settore con la segnalazione a Governo e Parlamento n. 568/2022/I/TLR, in cui si evidenziavano le descritte criticità relative alle dinamiche del mercato del teleriscaldamento e, in alcuni casi, al livello dei prezzi applicati e si rappresentava l'opportunità di introdurre una regolazione tariffaria del settore.

22. A tale segnalazione ha poi fatto seguito la modifica normativa intervenuta in sede di conversione in legge del DL PNRR (decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41) che riformulava l'articolo 10, comma 17, lettera e), del D.lgs. n. 102/2014 ampliando le competenze dell'ARERA sul settore del teleriscaldamento, attribuendole il potere di stabilire "le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

23. Tale modifica è stata sua volta recepita dall'ARERA che, a partire dalla deliberazione n. 277/2023/R/tlr, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento,

⁵ [Cfr. <https://www.arera.it/it/docs/22/547-22.htm>.]

con l'obiettivo di pervenire a una regolazione di tipo *cost-reflective* nel settore (prevedendo, per un primo periodo, un regime transitorio decorrente dal 1° gennaio 2024). Tale deliberazione è stata seguita dal documento n. 388/2023/R/TLR del 3 agosto 2023, che esponeva una prima versione dei propri *"orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento"*, su cui si chiedeva di fornire osservazioni entro il 12 settembre 2023.

24. Il termine del procedimento, finalizzato all'*"adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento"* tramite una procedura di consultazione, era inizialmente previsto per il 30 settembre 2023, prima dell'avvio della nuova stagione termica.

25. Tuttavia, con delibera n. 431/2023/R/tlr del 28 settembre 2023, l'ARERA ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine di conclusione del procedimento, ritenendo necessario effettuare ulteriori approfondimenti istruttori anche al fine di disporre di un *set* informativo più completo per lo svolgimento di analisi di sensitività al variare dei parametri rilevanti per la determinazione del costo riconosciuto.

26. Al termine del 2023, con delibera n. 638/2023/R/tlr del 28 dicembre 2023, l'ARERA approvava il metodo tariffario per il teleriscaldamento nel periodo transitorio (individuato nell'intero anno 2024), adottando ancora, appunto in via transitoria, una logica di costo evitato e quindi concettualmente assimilabile alle formule usate da tempo dagli operatori del settore, sebbene calcolando tale costo in base a parametri e metodi definiti dal regolatore.

27. Il 30 maggio 2024, l'ARERA ha, quindi, pubblicato un ulteriore documento per la consultazione, il documento n. 214/2024/R/TLR, che esponeva gli *"orientamenti iniziali per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento"*, su cui i soggetti consultati avrebbero avuto circa un mese per presentare osservazioni.

28. In particolare, l'ARERA, inquadrando la nascente regolazione, afferma che, come già evidenziato nella propria indagine conoscitiva, il settore presenta le caratteristiche tipiche di un monopolio naturale. Infatti *"La presenza di economie di scala e di densità comporta una funzione di costo subadditiva (i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che sosterebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato). Tale caratteristica ha influenzato le modalità di erogazione del servizio, che è in genere fornito da imprese che operano in una condizione di monopolio locale. L'assetto monopolistico del servizio comporta che l'unica pressione competitiva per gli esercenti è data dalla possibilità, per l'utente, di passare a servizi di climatizzazione alternativi. L'effettiva possibilità di cambiare il tipo di impianto di climatizzazione può essere tuttavia limitata dalla presenza di barriere tecniche ed economiche."*⁶.

29. Tra i criteri generali a cui dovrebbe rispondere la regolazione, l'ARERA menziona i) la copertura dei costi (purché questi siano efficienti e verificabili), ii) la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse (inclusi i recuperi di calore) e iii) la coerenza tra le tariffe applicate agli utenti e i costi di erogazione del servizio, favorendo il trasferimento agli utenti finali del servizio dei benefici derivanti dall'utilizzo di calore di scarto disponibile localmente.

30. Se nel primo documento tecnico sottoposto a consultazione (il doc. 388 del 2023) il regolatore sembrava più chiaramente orientato verso un approccio di tipo *cost-of-service* (o *rate-of-return*), nel documento più recente (il doc. 214 del 2024), relativo alla consultazione per il regime tariffario definitivo, tale approccio è soltanto uno dei quattro approcci proposti, unitamente all'approccio del costo evitato (ritenuto, tuttavia, non preferibile dal regolatore), l'approccio che si propone di avvalersi di *costi standard* e a quello del *revenue cap* che, pur essendo collegato a quello *cost-of-service*, presenta maggiori potenzialità incentivanti, in ragione del fatto che la tariffa non è calcolata a copertura dei costi in ogni anno, ma per alcuni anni si evolve in base a parametri predeterminati.

31. In entrambi tali documenti, l'ARERA propone comunque di utilizzare, nel caso di una regolazione basata sui costi effettivi, il metodo del costo storico rivalutato (cfr. *infra*), in analogia ad altri settori regolati, integrando tale metodologia, nel documento più risalente, con il metodo alternativo del c.d. *book value*, suggerito per le gestioni di dimensioni minori.

III.1.2. Le reti di Iren

32. Iren è uno dei gruppi storici del teleriscaldamento in Italia, che gestisce reti in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Nella tabella n. 1 sono riassunte alcune caratteristiche salienti di tali reti, che saranno esposte più in dettaglio nei successivi paragrafi*.

⁶ [Cfr. 388/2023/R/TLR, par. 1.6 e 1.7.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Tabella n. 1: Reti di teleriscaldamento del gruppo Iren

Gestore⁷	Reti	Fonti energetiche (2022)	Modalità tariffaria
Iren Energia Spa	Torino	gas [90-100%]	Costo del riscaldamento a gas naturale + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia Spa	Parma	rifiuti [70-80%], gas [20-30%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia Spa	Reggio Emilia	gas [90-100%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia Spa	Piacenza	rifiuti [60-70%], gas [30-40%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Iren Energia Spa	Genova	gas [90-100%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale

33. Fatta esclusione per Torino, dove peraltro il calore è attualmente ottenuto in larghissima misura dalla combustione di gas naturale, Iren utilizza per determinare il prezzo del calore fornito agli utenti la c.d. formula del "costo evitato". Più in particolare, la formula che Iren utilizza per il *pricing* dei servizi di teleriscaldamento in Emilia occidentale (Reggio Emilia, Parma e Piacenza) è pari a:

$$p_c = \frac{PM}{PCI * \delta} * 860 * C$$

34. Nella formula il prezzo del teleriscaldamento, espresso in €/MWh, si ottiene calcolando il rapporto tra il prezzo del gas metano PM (espresso in €/sm³) e un valore dato dal prodotto tra il coefficiente del potere calorifico inferiore del gas metano PCI (pari a circa 8,25 Mcal/sm³) e il tasso di rendimento medio stagionale degli impianti alimentati a metano (δ), stimato in 0,8 dalla società. Tale grandezza è poi convertita in MWh moltiplicandola per l'apposito valore di conversione (860) e per un coefficiente (C) che tiene conto della perequazione delle aliquote IVA⁸. Con riferimento alle formule adottate, Iren ha affermato di tenere conto anche dei costi dei servizi accessori della fornitura energetica (ad esempio, degli oneri di manutenzione), in quanto nel costo evitato di un sistema di riscaldamento a gas metano rientrano anche oneri non strettamente energetici. Tale formula non prevede alcun meccanismo di salvaguardia degli utenti qualora venga applicata anche in un contesto in cui gran parte del calore sia ottenuto da fonti diverse dal gas naturale.

35. Con l'eccezione di Genova, che ha un unico prezzo per tutte le tipologie di consumo, ciascuno di tali listini ha a sua volta numerose articolazioni, in quanto il prezzo può essere formato da componenti fisse e variabili, può dipendere dal tipo di cliente (domestico, terziario, industria, con specificità in base al tipo di imposte pagate), dal tipo di servizio (acqua calda e riscaldamento, distinguendo a volte quest'ultimo in base alle percentuali di dispersione), dai volumi di consumo, dalla fascia oraria di consumo, dal tipo di fornitura (centralizzata, ripartita, individuale).

36. Come anticipato, il provvedimento di avvio concentra la propria attenzione sulle reti di Parma e Piacenza. Come illustrato in tabella, infatti, queste reti, diversamente da quelle di Reggio Emilia, Torino e Genova, risultano alimentate prevalentemente da fonti energetiche diverse dal gas naturale, materia prima che ha riscontrato notevoli aumenti di prezzo nel periodo in cui si sono registrati notevoli aumenti dei prezzi dei servizi di teleriscaldamento, ossia a partire dalla fine del 2021. Tale circostanza lascia quindi immaginare come plausibile l'ipotesi che, nel caso di tali reti, gli aumenti di prezzo del teleriscaldamento siano ingiustificati ed eccessivamente gravosi, potendosi così configurare un'infrazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 287/1990.

37. La rete di Parma, il cui sviluppo è stato avviato nel 1999, si estende attualmente per oltre 100 km, servendo circa 6,2 milioni di volumetria ed è connessa all'impianto di termovalorizzazione Polo Ambientale Integrato (di seguito, "PAI"). La rete di Piacenza è stata sviluppata a partire dal 2008, si estende per circa 30 km, servendo circa 2,1 milioni di metri cubi di volumetria ed è stata connessa di recente (nel 2021) all'impianto di termovalorizzazione Tecnoborgo.

38. Gli scollegamenti dalla rete di utenti già allacciati sono di entità minima. In base a quanto affermato dalle Parti in relazione alle richieste di scollegamento (ovvero di disattivazione della fornitura e rimozione definitiva dell'impianto) e

⁷ [La società del gruppo che opera le reti di teleriscaldamento è Iren Energia. La vendita dei servizi di teleriscaldamento agli utenti è effettuata da Iren Mercato, società del gruppo attiva nella commercializzazione al dettaglio, per conto di Iren Mercato, alla quale sono retrocessi i ricavi di vendita, al netto della remunerazione del servizio svolto.]

⁸ [Iren ha, inoltre, reso noto che le quotazioni adottate per la costruzione dei propri listini prezzi seguono sincronicamente gli aggiornamenti dei corrispondenti valori di riferimento stabiliti dall'ARERA. Pertanto, la revisione dei corrispettivi richiesti da Iren corrisponde alla frequenza (trimestrale fino a settembre 2022 e successivamente mensile) con cui l'ARERA aggiorna la tariffa relativa alla componente materia prima gas del mercato tutelato.]

di sola disattivazione della fornitura, nel periodo 1° gennaio 2021 - 7 novembre 2022 Iren aveva ricevuto diciannove richieste di scollegamento su tutte le reti di teleriscaldamento, di cui [omissis]⁹.

39. Le attività di teleriscaldamento di Iren sono gestite, all'interno del Gruppo, da IEN, che si avvale a tal fine anche dei servizi prestati da altre società del Gruppo, in particolare IME e IAM e da alcune delle loro controllate. A tali società è riconosciuto un corrispettivo per le prestazioni fornite che il gruppo afferma essere definito a condizioni di mercato. In particolare, IEN ha la titolarità delle reti (tra cui quelle di Parma e Piacenza) e produce, in via principale, energia termica per i sistemi di teleriscaldamento tramite impianti di cui detiene la proprietà, quali cicli combinati e caldaie alimentati a gas naturale. In aggiunta, IEN si approvvigiona di energia termica da altre società del gruppo, sia attraverso contratti *intercompany* (con cui IEN acquisisce calore, ad esempio, dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti di IAM di Piacenza e di Parma), sia acquisendo calore da società terze (in particolare, [omissis]). IEN è, inoltre, responsabile delle operazioni tecniche relative agli allacci o al ripristino del servizio in caso di guasti, della manutenzione dei sistemi di teleriscaldamento e ne sostiene i costi (costi variabili, le spese operative fisse e le spese in conto capitale). I ricavi dalle vendite di energia termica ai clienti finali sono di proprietà di IEN, mentre IME svolge unicamente per conto di IEN il ruolo di commercializzazione del servizio, sostenendo i costi di acquisizione e gestione cliente (tra i quali proposizione commerciale, contrattualizzazione, fatturazione, reclami, credito e altri) e venendo remunerata da IEN per tali prestazioni in base a quanto previsto nel contratto *intercompany*.

40. Gli impianti che generano calore utilizzando gas naturale sono di proprietà della stessa Iren Energia, mentre il combustibile viene acquistato dalla società Iren Mercato e trasferito a Iren Energia (società del gruppo titolare delle reti di TLR) a prezzi allineati a quelli registrati nei mercati all'ingrosso (di seguito "PSV"). Il calore proveniente da termovalorizzazione proviene invece, per quel che riguarda Parma e Piacenza, da impianti delle società del gruppo Iren Ambiente, tramite prezzi di trasferimento infragruppo prestabiliti.

41. Più in particolare, il prezzo di trasferimento a Iren Energia del calore prodotto tramite termovalorizzazione viene calcolato tramite il c.d. criterio del costo-opportunità che si propone di rispecchiare i mancati ricavi che Iren Ambiente ottiene nel mercato elettrico per via dell'utilizzo del calore prodotto da termovalorizzazione nelle reti di TLR di Iren Energia piuttosto che per la produzione della stessa energia elettrica da vendere sul relativo mercato¹⁰. Similmente, anche la parte di calore che il gruppo acquisisce, per tali reti, da operatori terzi, viene venduta a Iren a un prezzo proporzionale, per un fattore contrattualmente definito, al prezzo dell'energia elettrica.

42. Più precisamente, per quanto riguarda la valorizzazione del calore fornito dal termovalorizzatore alla rete di teleriscaldamento di Parma, il criterio del costo-opportunità è stato introdotto soltanto a partire dal 2022, in quanto fino all'anno precedente il trasferimento avveniva con un pricing che seguiva una logica di costo evitato (e non aveva, quindi, alcun legame con un concetto di costo del rifiuto, sia pure nella forma di costo-opportunità, ma risultava invece ancorato al prezzo finale del costo del riscaldamento tramite caldaie a gas, al pari del prezzo finale del teleriscaldamento stesso praticato da Iren Energia ai consumatori finali). Riguardo a questo punto, Iren ha affermato di aver modificato gli accordi infragruppo tra Iren Ambiente e Iren Energia a dicembre 2022, avendo notato un notevole squilibrio economico rispetto alle condizioni praticate negli anni precedenti. Tale modifica, tuttavia, tramite un apposito conguaglio, è stata retroattivamente praticata a partire dalla competenza di gennaio 2022.

43. IAM, con le sue partecipate, gestisce il ciclo integrato dei rifiuti o alcune sue fasi, tra cui l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti. A tal fine, IAM, anche tramite le sue società partecipate, detiene come detto la proprietà e la gestione di alcuni impianti di termovalorizzazione, la redditività dei quali è soggetta ai vincoli fissati dalla regolamentazione di settore. In particolare, IAM possiede e opera, per quanto riguarda Parma, il termovalorizzatore chiamato PAI e, per quanto riguarda Piacenza, il termovalorizzatore detto Tecnoborgo. Tali impianti, in relazione al trattamento dei rifiuti urbani, sono stati classificati, ai sensi del "Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2" definito dall'ARERA dalla Regione Emilia-Romagna quali "impianti minimi". Per tale tipologia di impianti, il corrispettivo per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani è determinato dai rispettivi Enti Territoriali Competenti (di seguito, "ETC") sulla base dei criteri tariffari previsti dal MTR-2: per quanto detto, il livello di remunerazione delle attività di IAM (compresa la termovalorizzazione) è fissato dai parametri tariffari di ARERA (secondo i principi della *full-cost regulation*).¹¹

44. Con specifico riguardo alle reti oggetto di istruttoria, le informazioni acquisite delineano il seguente quadro normativo: (i) per Parma, dove il teleriscaldamento non è qualificato come servizio pubblico locale e non esistono concessioni né convenzioni che regolino il servizio, i rapporti tra Comune e Gruppo Iren sono regolati sulla base di atti autorizzativi per la manomissione del suolo pubblico ai fini degli scavi per posa del teleriscaldamento; (ii) per Piacenza, il Comune e il gestore hanno sottoscritto una Convenzione nel 2009 [omissis]. In entrambi i casi, la tariffa è

⁹ [Cfr. doc. 3.]

¹⁰ [I termovalorizzatori possono infatti operare in assetto cogenerativo e la quantità di energia elettrica producibile dipende (inversamente) dalla quantità di calore che viene ceduta alla rete di teleriscaldamento. Pertanto, pur essendo il rifiuto stesso fornito a costo nullo (se non negativo), la cessione alla rete di TLR del calore generato dalla termovalorizzazione sarebbe "costosa" per il gruppo nella misura in cui essa richiede di rinunciare ai ricavi alternativi dalla produzione di energia elettrica. Pertanto, il prezzo di trasferimento viene a oggi parametrato, con modalità varie, ai prezzi del mercato elettrico. Nel caso di Parma, tuttavia, fino al 2022 il prezzo di trasferimento del calore era stato anch'esso fissato in base a una logica di costo evitato. Il gruppo ha poi modificato tale criterio, adottando anche in questo caso un criterio di costo-opportunità, a seguito dell'incremento dei prezzi del gas, che aveva comportato uno squilibrio economico nei rapporti tra Iren Ambiente e Iren Energia.]

¹¹ [Cfr. Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 27.4.2015, n. 467 Allegato, art. 6.]


liberamente determinata dal Gruppo Iren, in quanto i provvedimenti amministrativi che regolano il rapporto tra Comune e gestore non contengono alcuna disposizione in merito all'elemento tariffario¹².

III.2. Le condotte oggetto di contestazione

III.2.1. L'andamento dei prezzi nell'inverno 2021-2022

45. Per una rappresentazione sintetica dell'andamento dei livelli tariffari per ciascuna rete, si riporta quindi, nella seguente figura n. 2, l'evoluzione in termini percentuali di una specifica voce tariffaria che appare maggiormente rappresentativa e rilevante rispetto alla clientela di riferimento.¹³ Come si può osservare, per effetto dell'agganciamento al prezzo del gas naturale per i clienti del mercato tutelato anche il prezzo del TLR ha subito forti incrementi nel 2021-2022.

Figura n. 2 - Andamento trimestrale del prezzo MWht 2021-2022, reti di Parma e Piacenza



Fonte: elaborazione su dati forniti da Iren in fase preistruttoria.

46. L'andamento osservato per i prezzi delle reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza ha, non sorprendentemente date le caratteristiche della formula di costo evitato utilizzata, una forma simile a quella rilevabile per il livello dei prezzi del gas naturale nel medesimo periodo, in particolare quello degli indicatori utilizzati nelle formule di prezzo di Iren.

47. Per far fronte alle conseguenze dell'aumento dei prezzi, Iren aveva comunque previsto un'iniziativa in favore dei propri clienti più svantaggiati, denominata "Bonus Iren Teleriscaldamento" relativa all'anno termico 2021-2022, riservato (dietro richiesta del potenziale beneficiario) agli utenti delle reti di teleriscaldamento gestite da Iren caratterizzati da livelli di ISEE contenuto o titolari di un nucleo familiare relativamente numerosi.¹⁴ Un'iniziativa simile è stata prevista, con qualche modifica (in particolare ampliando l'accessibilità a utenti con un livello maggiore di ISEE), anche per l'anno termico 2022-2023.

III.2.2 Le informazioni acquisite da Iren

Le informazioni e i dati contabili non rivalutati acquisiti in sede ispettiva

48. In sede ispettiva sono state acquisite diverse e-mail interne in cui sono discusse questioni commerciali relative alle reti di teleriscaldamento e al relativo pricing nel periodo d'interesse. In particolare, vi è evidenza di discussioni risalenti al febbraio 2022 relative alle accuse e preoccupazioni avanzate, anche a mezzo stampa, rispetto all'incremento dei prezzi del teleriscaldamento tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 (anche in considerazione del fatto che alcune reti

¹² [Cfr. docc. 35.3.21, 25.2.27, 25.2.30 e 35.3.127.]

¹³ [Più in particolare si riporta la serie del prezzo per il servizio di riscaldamento relativo alle "forniture centralizzate" alla clientela domestica con potenza installata pari a quella di una caldaia individuale per un appartamento medio-grande (35 kW).]

¹⁴ [In particolare, l'iniziativa dell'anno 2021-2022 prevedeva uno sconto pari a 487,27 euro per le famiglie fino a quattro componenti e di 679,09 per quelle con più di quattro componenti.]

derivano il proprio calore da fonti energetiche diverse dal gas naturale, materia prima che in quel periodo aveva assistito a un notevole incremento di prezzo).

49. In tali scambi gli esponenti aziendali di Iren effettuano analisi e confronti interni per capire se effettivamente, nel periodo in questione, il servizio di teleriscaldamento fosse diventato, a causa delle caratteristiche delle formule utilizzate, più oneroso del tradizionale riscaldamento tramite caldaia a gas naturale. [omissis]¹⁵. Parimenti, sono state rinvenute evidenze di analisi interne relative alla recente indagine conoscitiva dell'ARERA e all'associata proposta - successivamente recepita normativamente - di assoggettare il settore a regolamentazione¹⁶.

50. Sono stati acquisiti anche numerosi documenti aziendali interni e *report* nei quali gli esponenti del gruppo e società di consulenza, esprimono valutazioni su temi e analisi collegate o collegabili all'oggetto di interesse della presente istruttoria, ossia l'andamento dei corrispettivi richiesti per il servizio di teleriscaldamento nelle reti di Piacenza e Parma e la profittabilità di tali gestioni.

51. In particolare, in alcune *slides* realizzate per Iren da una società di consulenza sono riportate, ad esempio, un confronto tra tariffe e costi di produzione per MWh (inclusivi degli ammortamenti) relativo alle singole reti di TLR per il 2021. I grafici che riportano tale confronto per le reti di Piacenza e Parma, riprodotti nelle figure che seguono (cfr. figure nn. 1 e 2), mostrano che la gestione delle reti di Piacenza e Parma sia stata effettuata, nel complesso, a livelli di profittabilità piuttosto bassi, in quanto [omissis]¹⁷.

Figura n. 3 - [omissis]

Figura n. 4 - [omissis]

52. In un'analisi interna, effettuata nel corso del 2022, il *Return on Investment* (di seguito, "ROI") del 2021 stimato per le reti di Piacenza e Parma risulta negativo, come l'*Earnings Before Interests, Taxes* (di seguito, "EBIT") da cui esso è ottenuto¹⁸. Sono stati inoltre reperiti studi interni, anch'essi effettuati nel 2022, relativi ai possibili effetti di modalità di *pricing* alternative, che paiono anch'essi confermare che l'EBIT nel 2021 sia stato negativo sia per Piacenza che per Parma¹⁹.

53. Con riferimento più specifico ai dati contabili necessari a valutare l'eventuale eccessività dei prezzi praticati da Iren per le reti di Parma e Piacenza, nel corso degli accertamenti ispettivi sono stati acquisiti alcuni *database*, consistenti in un'estrazione del conto economico gestionale consuntivo per trimestre, del periodo gennaio 2021-marzo 2023. Per i medesimi orizzonti temporali (anni 2021, 2022 e primo trimestre 2023) le Parti hanno, altresì, prodotto in sede ispettiva i valori del capitale netto investito al termine di ciascun periodo²⁰.

54. Utilizzando tali dati, è possibile pervenire a una prima quantificazione dei ritorni economici conseguiti da Iren Energia dalla gestione di ciascuna delle reti di teleriscaldamento di Piacenza e Parma nel periodo di interesse. In particolare, la tabella che segue (cfr. tabella n. 2) riporta i valori degli indicatori *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization* (di seguito, "EBITDA") ed EBIT²¹ ricavabili da tali dati, relativi a ciascun trimestre da inizio 2021 fino al primo trimestre del 2023 (incluso), nonché per gli interi anni 2021 e 2022.²² La tabella successiva (cfr. tabella n. 3) riporta invece i valori del capitale investito netto (di seguito, "CIN") al 31 dicembre degli anni 2021 e 2022 e al 31 marzo 2023.

¹⁵ [Cfr. docc. 35.3.1 e 35.3.2.]

¹⁶ [Cfr. doc. 25.2.21.]

¹⁷ [Cfr. docc. 35.3.73 e 35.3.114.]

¹⁸ [Cfr. docc. 35.3.78 e 35.3.98. Al contrario, la previsione per il ROI del 2022 appare positiva, per quanto contenuta, per entrambe le reti (e, in particolare, pari a [omissis]).]

¹⁹ [Cfr. doc. 35.3.60.]

²⁰ [Cfr. doc. 25.2.22.]

²¹ [Si ricorda che l'EBITDA (), corrispondente in buona sostanza al c.d. Margine Operativo Lordo (MOL), esprime la profittabilità economica dell'attività caratteristica dell'impresa, intesa come differenza tra ricavi e costi della gestione caratteristica, al netto sia delle variabili finanziarie e fiscali, sia di ammortamenti e variazioni di valore degli asset. L'EBIT, invece, rappresenta l'ultimo indicatore di reddito economico desumibile dai dati contabili, risultando influenzato anche da ammortamenti e da variazioni di valore degli asset, ma (analoga)mente all'EBITDA) non dalla gestione finanziaria e dagli oneri fiscali.]

²² [Essendo tali dati organizzati su base trimestrale, sarebbe possibile calcolare tali indicatori anche per ciascun trimestre, anche se tale il riferimento trimestrale, in considerazione dell'elemento della stagionalità, appare poco informativo. Avendo, tuttavia, a disposizione anche il dato parziale del primo trimestre 2023, esso è stato preso in considerazione, anche allo scopo di fornire una rappresentazione completa della stagione invernale dell'anno termico 2022-2023.]

Tabella n. 2: EBITDA ed EBIT delle reti di TLR di Piacenza e Parma, 2021-2023

	EBITDA Piacenza	EBITDA Parma	EBIT Piacenza	EBIT Parma
Anno 2021	[negativo]	[inferiore a 1 milione]	[negativo]	[negativo]
Anno 2022	[1-10 milioni]	[1-10 milioni]	[negativo]	[1-10 milioni]
Anno 2023 (I trim.)	[1-10 milioni]	[inferiore a 1 milione]	[inferiore a 1 milione]	[negativo]

Fonte: elaborazione dei dati acquisiti da Iren in ispezione (in euro).

Tabella n. 3: Capitale investito netto, reti di TLR di Piacenza e Parma, 2021-2023

	CIN Piacenza	CIN Parma
2021	[10-44 milioni]	[44-100 milioni]
2022	[10-44 milioni]	[44-100 milioni]
2023 (I trim.)	[10-44 milioni]	[44-100 milioni]

Fonte: elaborazione dei dati acquisiti da Iren in ispezione (in euro).

55. Come si può notare dalla tabella n. 2, nel 2021 la redditività di entrambe le reti risulta negativa o al più, come nel caso dell'EBITDA di Parma [omissis]. Nel 2022, invece, la redditività della rete di Piacenza presenta un EBITDA positivo, ma un EBIT negativo, mentre quella della rete di Parma risulta positiva.²³ Al contrario, nel primo trimestre del 2023 la rete di Piacenza risulta aver generato un EBIT positivo e quella di Parma un EBIT negativo. Infine, la tabella che segue (cfr. tabella n. 4) riporta i valori dell'indice ROI, comunemente utilizzato per la quantificazione della redditività di un dato investimento.

Tabella n. 4: Stima ROI delle reti di TLR di Piacenza e Parma

	ROI Piacenza	ROI Parma
Anno 2021	[negativo]	[negativo]
Anno 2022	[negativo]	[5-10%]
Anno 2023 (I trim.)	[10-15%]	[negativo]

56. Come si può osservare dalla Tabella 4, le gestioni hanno presentato un ROI superiore a un WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) plausibile unicamente nell'anno 2022 per quanto riguarda la rete di Parma e nel primo trimestre 2023 per la rete di Piacenza. Gli altri ROI calcolati assumono invece un valore addirittura negativo.

57. Ancora, sempre in sede ispettiva, è stata reperita un'altra versione di conto economico delle reti di teleriscaldamento di Piacenza e Parma per l'annualità 2022, meno aggiornata (essa, infatti, non è stata estratta alla data degli accertamenti ispettivi, il 31 maggio 2023, ma risulta allegata in una mail di febbraio 2023)²⁴, che presenta dei valori leggermente differenti di EBITDA ed EBIT delle due reti. Utilizzando tali valori è possibile calcolare, rispettivamente, un ROI pari al [1-5%] per Piacenza e al [10-15%] per Parma.

58. Infine, si è rilevato nei bilanci di IEN che vi sono delle somme, all'interno dei c.d. crediti tributari, che sono descritte come in massima parte riferibili ai crediti d'imposta ottenuti dall'impresa in qualità di contribuiti per le imprese non energivore e non gasivore per contenere il costo delle bollette, come desumibili dai relativi bilanci 2021, 2022 e 2023 di tale società e che risultano pari, rispettivamente, a circa [1-10] milioni di euro, [10-15] milioni di euro e [1-10] milioni di euro²⁵. In base alle informazioni disponibili, non si può escludere che tali crediti d'imposta siano stati ottenuti anche grazie alle attività di teleriscaldamento delle reti di Parma e Piacenza e che possano rappresentare, quindi, *pro quota*, una forma di introito associabile a tali attività.

²³ [Per quel che riguarda l'articolazione trimestrale, entrambe le reti di Piacenza e Parma avrebbero ottenuto una redditività negativa per il secondo, terzo e quarto trimestre del 2021 e per il secondo e terzo trimestre del 2022. Al contrario, il primo trimestre del 2021 e sia il primo che il quarto trimestre del 2022 mostrano degli indicatori di redditività positivi per entrambe le reti (il I e il IV trimestre, coincidendo con la stagione fredda, in cui si utilizza maggiormente il riscaldamento).]

²⁴ [Cfr. docc. 35.3.42 e 35.3.46.]

²⁵ [Crediti d'imposta di tal genere sono infatti previsti dalle norme DL 4/2022, DL 17/2022 e DL 21/2022, come anche dalla legge n. 197/2022. Nei bilanci di IEN tali crediti vengono presentati come componente principale della voce "crediti tributari".]

I dati contabili rielaborati in base al criterio del costo storico rivalutato e le altre informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria

59. Nel corso del proprio procedimento regolatorio, l'ARERA ha proposto alcuni principi fondamentali su cui potrebbe basarsi la regolazione tariffaria (differenziando tra periodo transitorio e regolazione "a regime" che, da ultimo, dovrebbe iniziare la propria vigenza a partire dal 2025). In tali principi sono contenute, oltre all'indicazione generale dei modelli regolatori adottati - tra cui l'ARERA sembra propendere, in uno dei documenti per la consultazione, per una regolazione di tipo *cost-of-service* o *rate-of-return*, in cui all'impresa è permesso, di anno in anno, di remunerare tramite le tariffe i propri costi ammessi (incluso il costo del capitale) - alcuni criteri fondamentali per il calcolo del capitale investito la cui remunerazione è riconosciuta in tariffa (detto anche nel *Regulatory Asset Base*, di seguito "RAB"), degli ammortamenti tariffari e dei costi operativi.

60. In particolare, sia nel documento per la consultazione 388/23/R/TLR del 3 agosto 2023, sia nel successivo documento 214/2024/R/TLR del 28 maggio 2024, l'ARERA propone quale criterio principale per la valutazione della RAB quello del c.d. costo storico rivalutato, in analogia a quanto previsto per gli altri settori soggetti a regolazione da parte di tale Autorità²⁶. Tale criterio prevede di "determinare il valore della RAB sulla base del costo storico rivalutato di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie".

61. In questo contesto, l'applicazione di tale metodologia prevede di:

- individuare il costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, con riferimento agli asset utilizzati per l'erogazione del servizio;
- ripartire i dati di costo storico tra le categorie di cespiti individuate dall'ARERA (condotte, fabbricati, ecc.) e a stratificarlo per anno di acquisizione;
- sottrarre dal costo storico il valore dei contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati, in modo tale da trasferire i benefici economici agli utenti finali del servizio;
- determinare il valore dell'attivo immobilizzato lordo, moltiplicando il valore del costo storico dei cespiti per il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- calcolare il valore residuo del capitale applicando opportune percentuali di degrado al valore dell'attivo immobilizzato lordo, tenuto conto della consistenza del fondo di ammortamento.

62. L'ARERA stabilisce inoltre che, in coerenza con il metodo del c.d. costo storico rivalutato, "la componente a copertura degli ammortamenti sarà determinata, per ciascuna tipologia di cespiti, sulla base del rapporto del valore dell'attivo immobilizzato lordo e la vita utile del cespite, come individuata dall'Autorità" e che la remunerazione del capitale investito andrebbe effettuata utilizzando un tasso di remunerazione (indicato specificamente con il WACC²⁷) reale pre-tasse.

63. Iren ha fornito i dati della RAB e degli ammortamenti tariffari calcolati per IEN in base a questa metodologia, per ciascun anno dal 2016 al 2022, a partire dai propri libri cespiti e utilizzando il deflatore degli investimenti indicato da ARERA. I valori relativi agli anni d'interesse sono indicati nella tabella che segue (cfr. tabella n. 5)²⁸.

Tabella n. 5:- RAB e ammortamenti in base al costo storico rivalutato IEN (euro)

Anno	RAB Parma	Ammortamenti Parma	RAB Piacenza	Ammortamenti Piacenza
2021	[44-100 milioni]	[1-10 milioni]	[10-44 milioni]	[1-10 milioni]
2022	[44-100 milioni]	[1-10 milioni]	[10-44 milioni]	[1-10 milioni]

Fonte: Iren – elaborazione di dati contabili (libri cespiti)

64. Iren ha, inoltre, fornito i dati aggiornati dei conti economici di IEN negli anni 2016-2022, contenenti i ricavi e i costi operativi attribuibili a ciascuna rete. Per gli anni 2021 e 2022, Iren ha anche indicato separatamente l'ammontare di ricavi che sono stati restituiti agli utenti sotto forma di conguagli per la perequazione dell'IVA e nell'ambito del "Bonus Teleriscaldamento". Costi, ricavi e conguagli delle annualità 2021 sono sintetizzati nella tabella che segue (cfr. tabella n. 6).

²⁶ [In alternativa a tale approccio, l'ARERA riconosce anche la possibilità di adottare, in particolare, per le gestioni medio-piccole, un approccio semplificato, basato sul valore contabile degli asset (book value), a cui viene associato un tasso di remunerazione (WACC) di tipo nominale.]

²⁷ [In particolare, l'ARERA propone di fare riferimento, per il calcolo del valore del WACC, all'Allegato A alla delibera 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (TIWACC), prevedendo contestualmente la definizione dei parametri specifici per il settore del teleriscaldamento (gearing e β asset) e, pertanto, un valore del WACC complessivo specifico per il teleriscaldamento.]

²⁸ [I cespiti comuni a più attività sono stati allocati alle attività di teleriscaldamento di ciascuna rete con dei driver che tengono conto a) del peso del valore contabile dei cespiti dedicati all'attività di teleriscaldamento rispetto al totale dei cespiti di IEN e b) del peso del valore contabile dei cespiti direttamente attribuibili alle attività di teleriscaldamento di ciascuna rete rispetto al peso del valore contabile totale dei cespiti attribuiti alle attività di teleriscaldamento di IEN. Tali driver assumono un valore, rispettivamente, pari a circa il [omissis] nel caso di Parma e al [omissis] nel caso di Piacenza.]

65. I dati utilizzati per la determinazione della RAB e degli ammortamenti tramite il metodo del costo storico rivalutato sono, al netto di piccoli aggiustamenti fisiologici, analoghi a quelli estratti in sede ispettiva, su cui sono basate le stime di eccessività del precedente paragrafo²⁹.

Tabella n. 6: Ricavi e costi operativi IEN (euro)

Anno	Costi operativi Parma	Ricavi Parma	Costi operativi Piacenza	Ricavi Piacenza
2021	[10-44 milioni]	[10-44 milioni]	[1-10 milioni]	[1-10 milioni]
2022	[10-44 milioni]	[10-44 milioni]	[1-10 milioni]	[1-10 milioni]

Fonte: conti economici di Iren.

Al lordo dei conguagli, i ricavi del 2021 e del 2022 sono pari, rispettivamente, a [10-44 milioni] e [10-44 milioni] per la rete di Parma e a [1-10 milioni] e [1-10 milioni] per la rete di Piacenza.

66. A partire dai dati descritti, è possibile calcolare i comuni indicatori di redditività adottati nelle valutazioni aziendali. In particolare, nella tabella che seguono (cfr. tabella n. 7), sono indicati, per ciascun anno e per ciascuna rete, i valori dell'EBITDA, dell'EBIT e del rapporto tra EBIT e RAB (che corrisponde, sostanzialmente, a una stima del ROI)³⁰.

Tabella n. 7: EBITDA, EBIT e ROI IEN

Anno	EBITDA PR	EBIT PR	ROI PR	EBITDA PC	EBIT PC	ROI PC
2021	[negativo]	[negativo]	[negativo]	[negativo]	[negativo]	[negativo]
2022	[1-5 milioni]	[inferiore a 1 milione]	[inferiore all'1%]	[inferiore a 1 milione]	[negativo]	[negativo]

Fonte: elaborazione di dati contabili di Iren.

67. Come si può osservare dalla precedente tabella, la gestione delle reti oggetto d'interesse negli anni 2021 e 2022 è stata in massima parte non profittevole. Infatti, il valore negativo assunto dall'indicatore EBITDA per il 2021 indica che la gestione non ha permesso, in tale anno, di coprire con i ricavi nemmeno i soli costi operativi. Nel 2022, a un EBITDA positivo della gestione di Piacenza corrisponde tuttavia un livello di EBIT negativo (indicativo del fatto che i ricavi eccedono i costi operativi di un ammontare inferiore alla perdita di valore degli asset intervenuto in quell'annualità). Come risultato, la gestione della rete di Piacenza ha comportato in tale anno un EBIT (e, quindi, un ROI) negativo, al pari della gestione di entrambe le reti nell'anno 2021³¹.

68. Iren ha, altresì, trasmesso i dati di conto economico delle società IME relativi all'intero settore del teleriscaldamento, nonché i conti economici della società IAM, che gestisce i termovalorizzatori a cui sono allacciate le reti di Parma e Piacenza, specificamente riferiti alle gestioni di questi ultimi, per il periodo 2016-2022³².

69. Atteso che, coerentemente con la recente prassi e giurisprudenza in materia³³, al fine di valutare se e in che misura i prezzi relativi ai servizi di teleriscaldamento nelle reti di Parma e Piacenza possano considerarsi "eccessivi" e, quindi, se vi sia o meno sproporzione tra il prezzo e i costi sostenuti, è possibile quantificare il margine di profitto di Iren relativo alle reti in questione ponendo a confronto i ricavi di tali reti con il c.d. *cost plus*, corrispondente alla somma di tutti i costi sostenuti per l'erogazione del servizio oggetto di analisi (variabili e fissi, diretti e indiretti), a cui si aggiunge un ragionevole tasso di profittabilità per il capitale investito. Il tasso di rendimento "adeguato" viene tipicamente identificato, nella prassi regolatoria, con il WACC (costo medio ponderato del capitale), che esprime il rendimento medio ponderato che un'impresa con determinate caratteristiche dovrebbe fornire ai propri finanziatori (siano essi azionisti o creditori) affinché questi ultimi possano considerare giustificato il proprio investimento in essa. Il regolatore del settore energetico - nonché, di recente - anche dello specifico settore del teleriscaldamento, definisce

²⁹ [Cfr. doc. 65.]

³⁰ [Come già esemplificato, dalla documentazione interna di Iren è evidente che tale gruppo utilizzi il ROI come indicatore della profittabilità dei propri investimenti. Il ROI stimato nella tabella n. 7 è calcolato utilizzando per ciascun anno, come capitale investito, la RAB determinate con il metodo del costo storico rivalutato.]

³¹ [Non scomputando dai ricavi degli anni 2021 e 2022 le restituzioni avvenute in favore dei consumatori l'EBITDA di Parma del 2021 diventerebbe positivo (e pari a circa [inferiore a 1 milione]), ma l'EBIT e il ROI continuerebbero a essere negativi, mentre il ROI di Parma nel 2022 arriverebbe al [1-5%]. Tale modifica non sarebbe invece sufficiente a rendere positivi gli EBIT e i ROI della gestione di Piacenza in tali annualità.]

³² [Cfr. doc. 67.]

³³ [Cfr., inter alia, A541 - Servizi di traghettamento veicoli stretto di Messina, provvedimento n. 30086 del 29 marzo 2022, in Bollettino n. 14/2022.]

dei livelli di WACC per ciascun settore regolato maggiormente realistici, indicati in documenti pluriennali denominati TIWACC³⁴.

70. In particolare, l'ARERA, pur non essendo ancora pervenuta a un valore puntuale del WACC per il settore del teleriscaldamento, afferma in una delle proprie delibere che *"Il rischio sistematico dell'attività di teleriscaldamento dovrebbe infatti essere comparabile a quello legato alla gestione di altri servizi energetici in assetto verticalmente integrato (e pertanto superiore a quello previsto per i soli servizi a rete, tenuto conto delle incertezze legate alla possibile modifica della propria quota di mercato)"*³⁵. Tale osservazione, fa intendere che il regolatore ritiene plausibile che possano sussistere dei motivi per cui un WACC plausibile per il settore del teleriscaldamento possa ritenersi non inferiore - e, probabilmente, in qualche misura superiore - a quello utilizzato per le industrie a rete del settore, il cui esempio più pertinente è rappresentato dal settore della *"distribuzione gas"* (anch'esso oggetto della regolazione tariffaria dell'ARERA)³⁶. È pertanto plausibile, in assenza di altre informazioni, utilizzare il WACC fissato dall'ARERA per il settore della *"distribuzione gas"* come livello minimo per un ipotetico WACC adeguato al settore del teleriscaldamento, non escludendo la possibilità che quest'ultimo possa risultare maggiore a quello del settore della distribuzione gas.

Nello specifico, il WACC della *"distribuzione gas"* è stato pari al 6,3% nel 2021 e al 5,6% nel 2022 (nonché nel 2023)³⁷ in termini reali pre-tasse. Tali valori corrispondono, rispettivamente, a 8,1% e 7,4% in termini nominali pre-tasse³⁸.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

71. Le società del gruppo Iren hanno in più occasioni espresso la propria posizione rispetto alle contestazioni sollevate in sede di avvio, in particolare in sede ispettiva, nelle due audizioni e nelle risposte alle richieste di informazioni inviate dagli Uffici menzionate in premessa.

IV.1 Il mercato rilevante, gli switching costs e la posizione dominante

72. Per quel che riguarda il mercato rilevante, Iren sostiene che la definizione merceologica adottata in sede di avvio dall'Autorità sia errata in quanto, alla luce delle caratteristiche specifiche del mercato in questione, i sistemi di riscaldamento tradizionali tramite caldaia a gas vanno considerati sostituiti dai servizi di teleriscaldamento e non si può invece delineare un mercato rilevante che sia merceologicamente limitato a questi ultimi.

73. Più in dettaglio, Iren sostiene che l'Autorità ha individuato tale segmentazione merceologica attribuendo un peso eccessivo alle differenze tecnologiche tra le modalità di riscaldamento e non considerando che, invece, il principale *driver* della sostituibilità tra imprese dovrebbe essere la sostituibilità dal lato della domanda (citando, a riguardo, la recente Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante). Nel caso di specie, sostiene Iren, il servizio di riscaldamento è perfettamente identico dal punto di vista dell'utente, in quanto sia il teleriscaldamento che i sistemi di riscaldamento tradizionale hanno il medesimo obiettivo di aumentare la temperatura degli ambienti e dell'acqua domestica.

74. Iren prosegue affermando che il ruolo attribuito agli *switching costs* dall'Autorità nel proprio provvedimento di avvio - oltre che dall'ARERA nella propria indagine conoscitiva - sarebbe sopravvalutato. Da un lato, infatti, molte delle componenti necessarie a fruire del teleriscaldamento sono comuni a quelle utilizzate per i sistemi di riscaldamento tradizionale, dall'altro, il ruolo degli investimenti dell'utente specifici del sistema di teleriscaldamento è limitato e quantificato dall'ARERA in 9 euro/MWh.³⁹ Tale differenza di prezzo, peraltro, è nota *ex-ante* ed è oggetto di valutazione da parte dei consumatori al momento della decisione circa il sistema di riscaldamento da adottare, del tutto libero non sussistendo obblighi di allaccio nei territori di Parma e Piacenza, anche con l'aiuto di professionisti e avvalendosi dei prospetti comparativi forniti dalle società come Iren. Con riferimento agli *switching costs*, Iren ha altresì osservato che, a meno di particolari condizioni, quali la creazione di *"notevoli squilibri di funzionamento o aggravati di spesa per gli altri condòmini"*, ciascun utente, anche condominiale, ha facoltà di disconnettersi autonomamente e senza ulteriori costi dalle reti di teleriscaldamento⁴⁰.

³⁴ [*"Testo integrato circa il tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas". Cfr., ad esempio, per la versione più recente, l'Allegato A alla Delibera dell'ARERA del 23 dicembre 2021, numero 614/2021/R/com.*]

³⁵ [*Cfr. 388/2023/R/TLR, par. 4.13.*]

³⁶ [*Il valore del WACC, infatti, dipende, tra le altre cose, dalla rischiosità dell'attività svolta dall'impresa di cui si quantifica il costo del capitale. Come noto, infatti, al crescere della rischiosità di un dato investimento aumenta, ceteris paribus, il rendimento che tale rendimento dovrebbe assicurare all'investitore.*]

³⁷ [*Cfr. tabella n. 4 del TIWACC 2016-2021 e tabella n. 3 del TIWACC 2022-2027.*]

³⁸ [*Il valore nominale per il 2022 è indicato nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione 614/2021/R/COM. Il valore del 2021 è stato ricavato con la nota formula di Fisher, utilizzando il valore di inflazione attesa per il 2021 usato per la definizione del WACC reale di tale anno, pari all'1,7%.*]

³⁹ [*Cfr. indagine conoscitiva dell'ARERA, <https://www.arera.it/it/docs/22/547-22.htm>, par. 316.*]

⁴⁰ [*Cfr. doc. 67 nonché articolo 1118, comma 4, c.c..*]

A ciò si deve aggiungere la considerazione per cui il gestore di una rete di teleriscaldamento ha un forte incentivo ad acquisire clienti e a mantenere connessa la propria clientela, in quanto in caso contrario verrebbe a realizzare delle diseconomie di densità nell'erogazione del servizio. Pertanto, anche per questo motivo, i sistemi di teleriscaldamento sono vincolati dalla presenza di sistemi di riscaldamento alternativi quali quelli tramite tradizionale caldaia a gas.

75. A ogni modo, i dati dei prezzi di Iren mostrano che le condizioni economiche richieste per il servizio dal gruppo [omissis]. Tale circostanza renderebbe, ad avviso di Iren, infondate, per quanto riguarda Iren, le risultanze generali dell'indagine conoscitiva di ARERA su cui si baserebbe il provvedimento di avvio dell'Autorità.

76. Da tali considerazioni, Iren deduce che i sistemi di riscaldamento tradizionale costituiscono un effettivo vincolo competitivo per le reti del gruppo e che, pertanto, andrebbero inclusi nel mercato rilevante. Tale modifica del perimetro del mercato, a sua volta, renderebbe non sussistente la posizione dominante di Iren.

IV.2 L'eccessività dei prezzi di Iren

77. Iren, premesso che non ritiene sussistente la propria posizione dominante nel mercato, ha sostenuto che, in ogni caso, nel caso delle condotte contestate non siano soddisfatti i test utilizzati nel caso *United Brands* e che dovrebbero essere utilizzati per dimostrare un'infrazione dell'articolo 3, 1 comma della legge n. 287/1990. Ciò in quanto i prezzi praticati da Iren non risultano caratterizzati da eccessività né da iniquità, condizioni entrambe necessarie per provare la citata infrazione.

78. Per quel che riguarda l'orizzonte temporale da adottare nel valutare tali condizioni, Iren ha insistito sulla necessità di un approccio di lungo termine, in ragione delle caratteristiche di variabilità della marginalità di tale attività, della stessa variabilità derivante dalle formule tariffarie adottate dagli operatori e della natura *capital-intensive* del settore, che richiede che la remuneratività degli investimenti sia valutata nel lungo periodo e non risenta di oscillazioni temporanee.

79. Iren, per quel che riguarda l'eccessività, ha rimarcato che, svolgendo un'adeguata analisi di tipo *cost-plus* con i dati contabili più aggiornati del gruppo è confermata l'assenza di eccessività in tutte le annualità 2016-2023 e per entrambe le reti di Parma e Piacenza.

80. Più in dettaglio, tale risultato è stato ottenuto svolgendo un'analisi di eccessività tramite la metodologia del *cost-plus* applicata al solo perimetro contabile di Iren Energia, società che effettivamente gestisce le reti di teleriscaldamento del gruppo e che è titolare di costi e ricavi. Le poste della filiera esterne a tale società, in sostanza, risultano marginali e comunque non in grado di modificare la suddetta analisi di eccessività, a causa della natura delle condizioni infragruppo adottate.

81. Iren, infatti, ha sostenuto, quanto all'attività di Iren Mercato, che essa consiste, oltre che nella vendita di gas a condizioni di mercato, nel solo servizio di commercializzazione dei servizi svolto per conto di Iren Energia, a fronte di un corrispettivo che è finalizzato unicamente a coprire i costi di tale attività per Iren Mercato, mentre i ricavi della vendita di calore ai clienti finali vengono retrocessi da Iren Mercato a Iren Energia.

82. Per quel che riguarda invece le attività di Iren Ambiente relative alla filiera del teleriscaldamento, consistenti in sostanza nella fornitura di calore tramite impianti di proprietà di tale società (tra cui, prevalentemente, i termovalorizzatori PAI e Tecnoborgo a cui sono allacciate, rispettivamente, le reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza), Iren ha sostenuto che anche la contabilità di tale società vada esclusa dal calcolo del *cost-plus* volto a verificare l'eventuale eccessività dei prezzi di Iren. IAM infatti, ad avviso di Iren, cede a IEN il calore in base a condizioni definite con logiche di mercato. In particolare, il prezzo di trasferimento a IEN del calore dagli impianti di termovalorizzazione di IAM segue lo stesso criterio, al netto delle differenze tecniche tra gli impianti, adottato per l'acquisto di calore che IEN effettua da soggetti terzi, ossia un criterio improntato al costo-opportunità. In base a tale criterio, in sostanza, il calore ceduto dai termovalorizzatori sarebbe valorizzato in base al valore economico della produzione elettrica a cui IAM deve rinunciare per fornire il calore alle reti di IEN (e, quindi, a un prezzo che è proporzionale ai prezzi vigenti nei mercati elettrici, in ragione di un fattore di conversione tra energia termica ed energia elettrica che dipende, appunto, dalle caratteristiche tecniche dell'impianto).

83. In aggiunta a tali considerazioni, Iren ha rappresentato che, comunque, la profittabilità di IAM è soggetta a regolazione economica, che include obblighi di restituzione al sistema TARI dei ricavi dell'energia termica ed elettrica ottenuti dall'attività di smaltimento. Tali obblighi hanno comportato la restituzione del 100% dei ricavi in tutto il periodo oggetto d'istruttoria, salvo l'ultimo trimestre del 2021, in cui comunque la restituzione è stata stabilita in una percentuale significativa e pari al 60%⁴¹.

84. Iren ha, altresì, sostenuto, che, oltre all'impiego del metodo del costo storico rivalutato indicato dall'ARERA per la valorizzazione della RAB, il costo del capitale riconosciuto sulla stessa RAB andrebbe individuato utilizzando a riferimento il valore fissato nel TIWACC per il servizio di rigassificazione.

85. La Parte ha, infine, sostenuto che l'eccessività dei prezzi nelle condotte del gruppo debba essere valutata decurtando i ricavi delle somme successivamente restituite ai consumatori nella forma di conguagli per la perequazione IVA e per il Bonus Teleriscaldamento.

⁴¹ [Cfr. *Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 27.4.2015, n. 467 Allegato, articolo 6 e ARERA, Deliberazione 3.8.2021, n. 363/2021/R/rif, Allegato A, articolo 2.*]

86. Il livello negativo di eccessività ottenuto in tutti gli anni considerati e per entrambe le reti rende, quindi, chiaro, ad avviso di Iren, che non si possa imputare alle società del gruppo alcuna violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1990.

IV.3 L'iniquità dei prezzi di Iren

87. Iren, pur ritenendo non necessaria una valutazione dell'iniquità dei prezzi del gruppo nelle reti di Parma e Piacenza, per via della palese mancanza di eccessività degli stessi, ha effettuato alcune considerazioni anche su tale punto. In particolare, Iren ha affermato che, in ogni caso, i prezzi applicati da Iren non potrebbero essere considerati iniqui in quanto anche nel periodo contestato la società si è limitata a continuare ad adottare la stessa formula di *pricing* che essa usa da decenni e che è una prassi del settore, sottolineando che anzi il gruppo ha posto in essere misure volte a venire incontro ai consumatori più vulnerabili. A ogni modo, conclude Iren, i propri prezzi non possono considerarsi iniqui in quanto *[omissis]*⁴².

V. VALUTAZIONI

V.1 Il mercato rilevante e la posizione dominante di Iren

88. Il mercato interessato dalle condotte contestate alle Parti è quello della gestione delle reti di teleriscaldamento e della vendita dei relativi servizi agli utenti.

L'obiezione avanzata dalle Parti, per cui la definizione di mercato rilevante adottata dall'Autorità nel provvedimento di avvio sarebbe errata in quanto "valorizza differenze dal lato dell'offerta che non dovrebbero rilevare, in quanto il principale fattore da considerare è la sostituibilità della domanda"⁴³, come sarebbe sostenuto nella recente Comunicazione della Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante, non risulta convincente o comunque non è sufficiente a individuare un mercato rilevante unico per tutti i servizi di riscaldamento.

89. Quest'ultima conclusione potrebbe portare a includere nello stesso mercato qualsiasi servizio che sia astrattamente in grado di produrre il riscaldamento di ambienti chiusi, ignorando qualsiasi differenza tecnologica, di fonti energetiche impiegate, di costo e di corrispondente *pricing* potenziale da parte dei fornitori, oltre che di caratteristiche del servizio (anche in termini ambientali).

Nel caso d'interesse, al contrario, i sistemi di teleriscaldamento, pur producendo lo stesso effetto finale, rispondono a tecnologie molto diverse da quella dei sistemi di riscaldamento tradizionale tramite caldaia a gas, che possono dipendere - e di fatto dipendono, nel caso delle reti oggetto d'istruttoria - da fonti energetiche in gran parte diverse e che, quindi, hanno la potenzialità di rispondere in modo diverso ai cambiamenti del mercato delle fonti energetiche, con potenziali diverse ripercussioni sui prezzi finali e in generale sulle condizioni di fornitura.

90. Tali considerazioni, oltre a essere valide nella realtà produttiva e commerciale delle imprese e delle diverse possibilità di offerta in determinate condizioni di mercato delle fonti energetiche, hanno anche l'effetto di rendere l'allaccio a un sistema di teleriscaldamento come un'opzione ben distinta, nella percezione del consumatore, rispetto a quella di collegarsi a un sistema di riscaldamento tradizionale. Nello stesso senso milita, del resto, il diverso grado di sostenibilità ambientale associato a taluni sistemi di teleriscaldamento, elemento anche questo capace di differenziare i sistemi per i consumatori⁴⁴.

91. I sistemi in questione, infatti, pur potendo in taluni casi avere una dinamica di costi comparabile, in determinate circostanze - come quelle del periodo oggetto d'istruttoria - possono essere caratterizzati invece da un andamento dei costi (e quindi potenzialmente dei prezzi) non allineato.

92. Infine, si consideri che vi sono, come evidenziato anche da ARERA, sia problematiche *ex ante* nel comparare i sistemi di teleriscaldamento con il riscaldamento tradizionale sia significativi *switching costs* associati al passaggio da un sistema all'altro. A riguardo, al paragrafo 57 della Comunicazione della Commissione europea richiamata dalle Parti, che "Esistono diversi ostacoli potenziali alla sostituzione così come costi legati al passaggio a nuovi prodotti. Tali ostacoli e costi possono essere causati da un'ampia gamma di fattori, tra cui gli obblighi contrattuali, i costi per la ricerca di prodotti alternativi, l'incertezza sulla qualità e sulla reputazione dei prodotti alternativi, i costi per apprendere come utilizzare altri prodotti". Nel caso di specie, oltre a sussistere ostacoli di natura economica, quantificati da ARERA nella propria indagine conoscitiva in via minimale in oltre 9 euro/MWh⁴⁵, vi possono essere costi indiretti collegati allo slacciamento, ad esempio in termini di peggioramento della prestazione energetica degli

⁴² [Cfr. doc. 65.]

⁴³ [Cfr. *ibidem*.]

⁴⁴ [Gli stessi gestori delle reti di teleriscaldamento, del resto, pubblicizzano comprensibilmente sia i potenziali risparmi che i potenziali benefici ambientali derivanti dall'utilizzo delle proprie reti di teleriscaldamento, rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionale. Tali elementi sono considerati anche quali possibili fattori rilevanti nella Comunicazione della Commissione citata da Iren (cfr., ad esempio, C/2024/1645 "Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza", par. 50).]

⁴⁵ [Tale stima non tiene conto, infatti, del costo di installazione della nuova caldaia e dei costi di collegamento della stessa con la relativa rete. A ciò si aggiunga che le normative nazionali o regionali potrebbero richiedere che la sostituzione, di fatto, debba avvenire senza un peggioramento dell'impatto ambientale, che comporterebbe quindi la necessità di installare una caldaia particolarmente performante in termini di efficienza energetica ed emissioni.]

edifici⁴⁶, nonché ostacoli di tipo di normativo, collegati alle modalità di assunzione di decisioni in ambito condominiale. Infatti, nel caso, molto comune, di utente condominiale, la decisione di passare a un sistema di riscaldamento autonomo non è pienamente rimessa alla volontà del singolo e può necessitare di consensi maggioritari o altre forme di coordinamento con altri utenti⁴⁷.

93. In sintesi, sia per le diverse caratteristiche - tecnologiche ed economiche - del prodotto, sia per il diverso effetto ambientale, sia per la percezione che tali diversità generano per i consumatori sia, infine, per la presenza di *switching costs* e comunque di vincoli e vischiosità di fatto al passaggio tra sistemi si può affermare, in una logica di *test* del monopolista ipotetico⁴⁸, che vi sarebbero margini per il gestore di una rete di praticare piccoli ma significativi aumenti di prezzo non transitori e di operare indipendentemente dalla reazione di potenziali concorrenti, quantomeno in determinate condizioni di mercato, quali quelle verificatosi nel periodo oggetto d'istruttoria.

94. Infine, si rileva che la specificità del sistema di teleriscaldamento e l'insufficiente sostituibilità dello stesso con i sistemi di riscaldamento tradizionale è esplicitamente affermata dall'ARERA e, implicitamente, dal legislatore che ha ritenuto di conferire a tale Autorità un potere di regolazione tariffaria. Il regolatore osserva infatti che: *"La presenza di economie di scala e di densità comporta una funzione di costo subadditiva (i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che sosterebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato). Tale caratteristica ha influenzato le modalità di erogazione del servizio, che è in genere fornito da imprese che operano in una condizione di monopolio locale. L'assetto monopolistico del servizio comporta che l'unica pressione competitiva per gli esercenti è data dalla possibilità, per l'utente, di passare a servizi di climatizzazione alternativi. L'effettiva possibilità di cambiare il tipo di impianto di climatizzazione può essere tuttavia limitata dalla presenza di barriere tecniche ed economiche"*⁴⁹ -.

95. Atteso che il mercato rilevante interessato dalla presente istruttoria è correttamente identificato, in termini merceologici, nel mercato dei servizi di teleriscaldamento, la dimensione geografica dello stesso, essendo vincolata dalla presenza di una rete, coincide con ciascuna di tali reti, nelle quali il gestore è un monopolista locale, al pari di ciò che avviene in altre industrie a rete.

96. Ciò premesso, la posizione dominante di Iren nelle reti di Parma e Piacenza deriva dalla semplice circostanza per cui il gruppo e le relative società risultano essere il soggetto detentore di tale monopolio locale nella gestione delle rispettive reti di teleriscaldamento.

V.2 La condotta abusiva contestata

La qualificazione dell'illecito: i prezzi ingiustificatamente gravosi

97. L'applicazione di condizioni economiche ingiustificatamente gravose è stata più volte oggetto di analisi *antitrust* e ha dato luogo a una prassi e giurisprudenza consolidate⁵⁰, secondo le quali, ai fini dell'accertamento dell'abuso, è necessario verificare se i prezzi applicati dall'impresa in posizione dominante siano il risultato delle possibilità derivanti dalla propria posizione di mercato, che viene sfruttata al fine di trarne vantaggi commerciali attraverso l'applicazione di un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.

98. Nella prassi nazionale e comunitaria, l'articolo 3, lettera a) della legge n. 287/1990 e l'analogo articolo 102, lettera a), del TFUE vietano a un'impresa in posizione dominante di imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita, nonché altre condizioni commerciali inique e, in particolare, proibisce l'applicazione di prezzi eccessivamente onerosi che non risultino giustificati da alcuna ragione legittima.

99. La Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito, "CGUE") ha stabilito, nella sentenza *United Brands*, che un prezzo risulta illecito ai sensi delle disposizioni interessate quando l'impresa, avvalendosi della propria posizione dominante, trae vantaggi commerciali che non avrebbe ottenuto se ci fosse stata una concorrenza normale e sufficientemente efficace nel mercato rilevante⁵¹. Infatti, in presenza di una condotta abusiva, il prezzo praticato non risulta avere un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita⁵².

100. È noto come non esista un unico metodo, prescritto *ex lege* o risultante dalla giurisprudenza della CGUE, per valutare tale rapporto tra il valore economico di un prodotto o servizio e il suo prezzo. Al contrario, la stessa CGUE ha

⁴⁶ [Cfr. a riguardo l'articolo 8 del d.lgs. 192/2005 e sez. 5.3 del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.]

⁴⁷ [Ciò in particolare se il distacco del singolo dovesse comportare squilibri per l'impianto comune o notevoli aggravii di spesa per gli altri condomini.]

⁴⁸ [Cfr. Comunicazione della Commissione, par. 23 e 29.]

⁴⁹ [Cfr. 388/2023/R/TLR, par. 1.6 e 1.7.]

⁵⁰ [Il riferimento è alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-27/76, *United Brands Company e United Brands Continentaal BV v Commissione*; ripresa in seguito in *Banane Chiquita*, sentenza del 14 febbraio 1978; OSA, C-351/12, paragrafo 88; C-52/07, *Kanal 5 and TV 4*; C-226/84, *British Leyland v. Commissione*; C-26/75, *General Motors v Commissione*; C-30/87, *Corinne Bodson contro SA Pompes funèbres des régions libérées*; C-323/93, *Crespelle*; nonché nelle decisioni della Commissione europea, COMP/C-1/36.915 - *Deutsche Post AG*; Commissione, COMP/A.36.568/D3, *Scadlines Sverige AB v. Port of Helsingborg*.]

⁵¹ [Cfr. CGUE, sentenza del 14 febbraio 1978, in causa 27/76 *United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione delle Comunità europee. Banane Chiquita*, par. 249.]

⁵² [Cfr. *ibidem*, par. 250.]

sottolineato che, a seconda delle circostanze del caso, possono essere utilizzati metodi diversi per determinare se un prezzo praticato da un'impresa dominante è eccessivo e iniquo e, pertanto, abusivo⁵³.

101. Tuttavia, la modalità più comunemente applicata si basa sul "raffronto tra il prezzo di vendita del prodotto in questione e il suo costo di produzione"⁵⁴. Tale analisi di confronto tra prezzo e costi, nella metodologia indicata dai giudici europei, si sviluppa in due fasi: A) la prima è volta a verificare "se vi sia un'eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto e il prezzo effettivamente richiesto"; B) la seconda ad accertare se il prezzo eccessivo rispetto ai costi sia altresì "non equo, in assoluto oppure rispetto ai prodotti concorrenti"⁵⁵.

La sproporzione tra i ricavi e i costi di Iren (eccessività)

102. Con riferimento all'orizzonte temporale si osserva che, pur essendo i prezzi di fatto revisionati con una frequenza minore, le caratteristiche del teleriscaldamento rendono tale attività, come anche la profittabilità della stessa e la remuneratività degli investimenti, fortemente stagionale, per cui un'ipotesi di eccessività andrebbe valutata almeno su un orizzonte annuale, che tenga conto di un ciclo completo di stagioni e quindi di utilizzo del servizio.

103. Quanto alla metodologia utilizzata, l'analisi della sproporzione tra ricavi e costi (eccessività), ossia la prima parte del test *United Brands*, è stata svolta raffrontando i ricavi dell'operatore dominante con il c.d. *cost plus*, in modo da identificare l'ampiezza del margine di profitto; ciò in analogia con la giurisprudenza in materia: "Questa sproporzione potrebbe, fra l'altro, essere valutata obiettivamente in base al raffronto tra il prezzo di vendita del prodotto in questione e il suo costo di produzione, raffronto da cui risulterebbe l'entità del margine di profitto"⁵⁶.

104. A tale scopo, i valori di redditività delle reti di Parma e Piacenza - e in particolare l'EBIT - possono essere confrontati con una stima del rendimento "adeguato" che l'azienda avrebbe dovuto attendersi dai propri investimenti nelle reti oggetto di interesse, allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza, in modo sufficientemente evidente, di *extra*-profitti, ossia di profitti che eccedano tale riferimento di rendimento "adeguato".

105. Il tasso di rendimento "adeguato" viene tipicamente identificato, nella prassi regolatoria, con il WACC, che esprime il rendimento medio ponderato che un'impresa con determinate caratteristiche dovrebbe fornire ai propri finanziatori (siano essi azionisti o creditori) affinché questi ultimi possano considerare giustificato il proprio investimento in essa.⁵⁷ In altri termini, tale remunerazione "adeguata" costituisce, per l'impresa in quanto tale (ossia, come entità avulsa dai propri finanziatori), un vero e proprio costo, detto appunto costo del capitale, che andrebbe sottratto ai risultati operativi ottenuti (o, in modo equivalente, sommato ai costi fino a ottenere il c.d. *cost-plus*) per verificare se residuano eventuali *extra*-profitti. In base a quanto detto, nella pratica, il costo del capitale è pertanto ottenibile in linea di principio come prodotto tra il capitale investito (i cui valori presi provvisoriamente a riferimento sono indicati nella tabella n. 3) e il WACC.

106. Il WACC, nella sua funzione di "costo" del capitale investito, rappresenta quindi senz'altro un riferimento concettuale utile di una valutazione volta a quantificare un'eventuale sproporzione tra costi e ricavi e, in questo senso, sono indubbiamente significative le metodologie e le posizioni assunte riguardo al WACC di un'impresa dal regolatore settoriale.

107. ARERA, pur proponendosi di pervenire a un valore del WACC specifico per i servizi di teleriscaldamento (tramite valori specifici dei c.d. *gearing ratio* e del *beta*), non ha ancora determinato tale valore.

A ogni modo, utilizzando i valori del capitale investito netto contenuti nella tabella n. 3 e moltiplicandoli per valori plausibili del WACC (come, ad esempio, quelli utilizzati dall'ARERA nella propria attività regolatoria nei settori dell'energia e del gas, cfr. *infra*) è possibile ottenere delle indicazioni circa la possibile sussistenza e consistenza di *extra*-profitti derivanti dalla gestione delle reti di teleriscaldamento di Piacenza e Parma.

108. Più in particolare, il test di eccessività attraverso la metodologia del *cost plus* viene effettuato utilizzando la formula nel seguito riportata. Si procede calcolando la differenza tra i ricavi e il *cost plus* e, successivamente, rapportando tale differenza allo stesso *cost plus*. In tal modo, si ottiene un'indicazione dell'eventuale sproporzione tra ricavi e costi (EXC%), espressa in termini percentuali rispetto allo stesso *cost plus*.

Eccessività % EXC%=(Ricavi delle vendite-Cost Plus)/Cost Plus

Questo test può pertanto fornire una misura, in termini percentuali, di quanto il monte ricavi sia risultato eccessivo rispetto al totale dei costi (incluso il costo del capitale).

⁵³ [Cfr. *ibidem*, par. 253.]

⁵⁴ [Cfr. *ibidem*, par. 251.]

⁵⁵ [Cfr. *ibidem*, par. 252. Cfr. anche CGUE, OSA, C-351/12, par. 88; C-52/07, *Kanal 5 and TV 4*; C-226/84, *British Leyland v. Commission*; C-26/75, *General Motors v Commission*; C-30/87, *Corinne Bodson contro SA Pompes funèbres des régions libérées*; C-323/93, *Crespelle*; decisioni della Commissione europea, COMP/C-1/36.915 - *Deutsche Post AG - Intercettazione di posta transfrontaliera*; Commissione, COMP/A.36.568/D3, *Scadlines Sverige AB v. Port of Helsingborg*.]

⁵⁶ [Cfr. CGUE, *United Brands*, cit., par. 251: "This excess could, inter alia, be determined objectively if it were possible for it to be calculated by making a comparison between the selling price of the product in question and its cost of production, which would disclose the amount of the profit margin".]

⁵⁷ [Una redditività al di sotto di tale soglia, significherebbe infatti che i finanziatori dovrebbero cessare il finanziamento dell'impresa e utilizzare i propri capitali in altre attività. Una redditività significativamente superiore a tale soglia rappresenta invece un *extra*-profitto, la cui presenza può comportare un qualche grado di "eccessività" dei corrispettivi richiesti.]

L'eccessività con i dati contabili (non rivalutati) acquisiti in sede ispettiva

109. I test di eccessività condotti con i suddetti dati e i WACC utilizzati da ARERA per le proprie competenze tariffarie nel settore del gas naturale mostrerebbe, per la rete di Parma, un'eccessività relativa all'annualità 2022 inferiore al [1-5%] utilizzando il corrispondente WACC nominale (che risulterebbe appena superiore al [5-10%] utilizzando il WACC reale) e un'eccessività negativa (sia con il WACC nominale che con quello reale) per la stessa rete di Parma nel 2021 e per la rete di Piacenza negli anni 2021 e 2022. Per quanto riguarda il primo trimestre del 2023, che completa la stagione invernale 2022-2023, l'eccessività risulta negativa per la rete di Parma e positiva ma contenuta (inferiore al 10% con il WACC nominale e al [15-20%] con il WACC reale) per la rete di Piacenza.

110. Dal momento che le poste contabili utilizzate appaiono espresse al valore contabile degli asset (c.d. *book value*), senza aver subito alcuna rivalutazione, esse, dovrebbero coerentemente essere associate a un WACC di tipo nominale (e quindi maggiore, in quanto comprensivo dell'inflazione), come indicato dalla stessa ARERA nella descrizione del proprio metodo "semplificato". A ogni modo, come illustrato, anche adottando un WACC reale i valori di eccessività restano negativi o molto contenuti. Inoltre, anche utilizzando i dati del documento di conto economico del 2022 contenuti nell'e-mail di febbraio 2023, meno aggiornato rispetto ai dati estratti in sede ispettiva, i valori del test di eccessività resterebbero contenuti, risultando negativi nel caso di Piacenza e assumendo, nel caso di Parma, un valore inferiore al [5-10%] adottando il pertinente WACC nominale (nonché un valore di poco superiore al [10-15%] con il corrispondente WACC reale).

111. I risultati di tali stime non cambierebbero qualora si includesse, negli EBIT delle reti, una quota dei crediti d'imposta ottenuti in qualità di contributi per le imprese non energivore e non gasivore per contenere il costo delle bollette, come desumibili dai relativi bilanci 2021, 2022 e 2023 di tale società⁵⁸. In tal caso, anche attribuendo il 100% dei crediti d'imposta del 2023 al primo trimestre, gli unici indicatori di eccessività positivi continuerebbero a essere quelli di Parma nel 2022 e di Piacenza nel primo trimestre del 2023, assumendo comunque valori contenuti. In particolare, l'indicatore di eccessività di Parma per il 2022 sarebbe pari a meno del [5-10%] con il WACC nominale (nonché al [5-10%] con il corrispondente WACC reale), mentre l'eccessività stimata per la rete di Piacenza nel primo trimestre 2023 assumerebbe un valore pari a meno del [10-15%] utilizzando il WACC nominale (e a circa il [15-20%] utilizzando il corrispondente WACC reale).

L'eccessività con i dati rielaborati in base al metodo del costo storico rivalutato

112. Come già anticipato, la presenza di prezzi eccessivi, intesa come sproporzione tra ricavi e costi, può essere analizzata tramite il già descritto test di eccessività basato sul metodo del *cost plus*. Un primo metodo utilizzabile per calcolare il *cost plus* da utilizzare in tale indicatore (e, nello specifico, la componente dello stesso consistente nella congrua remunerazione del capitale), consiste nell'utilizzo, come già effettuato per i dati acquisiti in sede ispettiva, del costo medio ponderato del capitale (WACC), utilizzando i valori di riferimento forniti dall'ARERA per i settori da essa regolati, come proposto dalla stessa ARERA per la regolazione tariffaria dei servizi di teleriscaldamento.

113. Anche in tal caso, si procede al calcolo del *cost plus* e del relativo test di eccessività partendo dal valore del WACC utilizzato dall'ARERA per il settore della "distribuzione gas", che allo stato pare rappresentare un verosimile valore minimo per un ipotetico WACC specifico del settore del teleriscaldamento (che potrebbe tuttavia risultare, come detto, maggiore di tale livello in ragione della maggiore rischiosità che l'ARERA propone di riconoscere al teleriscaldamento). In tal caso, trattandosi di valori contabili soggetti a rivalutazione, la versione da adottare corrisponde senz'altro al WACC *pre tax* reale, pari, come illustrato, al 6,3% nel 2021 e al 5,6% nel 2022. La tabella che segue (cfr. tabella n. 8) riporta i valori del test di eccessività così calcolati.

Tabella n. 8: Test di eccessività per le reti di Parma e Piacenza con WACC distribuzione gas

Anno	Eccessività PR – WACC reale distribuzione gas	Eccessività PC – WACC reale distribuzione gas
2021	[negativa]	[negativa]
2022	[negativa]	[negativa]

114. Come si può osservare dalla precedente tabella, il test di eccessività dà esito negativo per entrambe le reti per entrambe le annualità oggetto d'istruttoria⁵⁹. L'interpretazione del risultato di questi test è che anche in presenza di

⁵⁸ [Come descritto, nei bilanci di IEN tali crediti vengono presentati come componente principale della voce "crediti tributari". Ai fini della presente analisi, comunque, gli importi indicati in corrispondenza di tale voce vengono presi interamente in considerazione (assumendo che essi consistano, appunto, al 100% in crediti d'imposta ottenuti in base alle norme citate). Inoltre, gli importi complessivi di tali crediti d'imposta indicati in bilancio possono essere allocati alle reti oggetto d'istruttoria adottando i driver che esprimono il peso delle gestioni delle reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza (gli stessi adottati per l'allocazione dei cespiti comuni, cfr. supra).]

⁵⁹ [Anche considerando i ricavi al lordo degli importi successivamente restituiti ai consumatori, gli indicatori di eccessività continuano a risultare negativi (assumendo, anche nel caso di Parma 2022, un valore [negativo]).]

un EBIT positivo (nella gestione della rete di Parma nell'anno 2022), in nessuna annualità i profitti conseguiti sarebbero stati sufficienti a remunerare adeguatamente il capitale investito e, quindi, *a fortiori* in nessun anno e per nessuna rete i ricavi avrebbero generato *extra*-profitti rispetto a questa congrua remunerazione.

Il perimetro societario e le poste contabili incluse

L'analisi fin qui svolta si basa sui dati di IEN, società del gruppo che si occupa della gestione delle reti di teleriscaldamento. A riguardo, ci si potrebbe chiedere se le reti di Parma e Piacenza producano *extra*-profitti in capo al gruppo Iren considerando anche altri livelli della filiera gestiti da altre società del gruppo.

Per quanto riguarda IME, tale società effettua un mero servizio di commercializzazione per conto di IEN (e retrocede a IEN i ricavi del teleriscaldamento), dietro remunerazione dei costi per tale attività e assume un ruolo pertanto marginale nella filiera⁶⁰.

115. Quanto al ruolo di IAM, come illustrato, tale società è titolare degli impianti di termovalorizzazione che alimentano, in buona parte, le reti di Parma e Piacenza. Sarebbe, quindi, concepibile chiedersi se, anche in assenza di *extra*-profitti per la sola IEN, l'analisi di profittabilità potrebbe cambiare includendo i profitti realizzati da IAM nella vendita di calore a IEN per le reti di Parma e Piacenza. Ciò anche in considerazione del fatto che, come illustrato, i prezzi di trasferimento del calore dal termovalorizzatore PAI di Parma alla relativa rete di teleriscaldamento nel 2021 erano fissate con una logica di costo evitato ed erano quindi essi stessi soggetti a un'accresciuta profittabilità in caso di crescita significativa dei prezzi del gas naturale (come avvenuto tra il 2021 e il 2022) e, pertanto, passibili di eccessività per lo stesso motivo per cui tale eccessività è sospettata per i prezzi finali (del resto, la stessa Iren afferma che tale contratto *intercompany* aveva determinato, a seguito della crescita dei prezzi del gas naturale, uno squilibrio della marginalità tra IAM e IEN).

116. In tal senso, è stata svolta una simulazione utilizzando il conto economico gestionale acquisito in sede ispettiva relativo alla gestione di Parma del 2021 modificato allo scopo di tenere conto dell'effetto del precedente contratto *intercompany*, ancora vigente nel 2021, che regolava i prezzi di trasferimento del calore tra IAM e IEN. Infatti, tale contratto, prevedendo che il calore venisse valorizzato con una logica di "costo evitato", aveva avuto l'effetto di provocare uno squilibrio dei risultati economici in favore di IAM e a sfavore di IEN attribuendo a quest'ultima dei costi di acquisto del calore dalla società infragruppo sopravvalutati e non correlati con l'effettivo costo della termovalorizzazione dei rifiuti, almeno nell'ultimo trimestre del 2021, in cui la crescita dei prezzi del gas aveva fatto crescere i riferimenti di prezzo costruiti sul "costo evitato" (in modo simile a quanto avvenuto ai prezzi finali del servizio per i consumatori). La modifica consiste nell'ottenere una stima di massima dei risultati economici che IEN avrebbe avuto nella gestione di Parma nel 2021 se avesse corrisposto dei prezzi di trasferimento definiti in termini di "costo-opportunità" e non di "costo evitato". Anche effettuando tale riproporzione, ottenuta utilizzando le informazioni pre-istruttorie fornite da Iren, IEN otterrebbe comunque risultati economici modesti, con un EBIT stimato appena positivo (di circa [1-5 milioni] di euro) e un ROI pari a circa il [1-5%] (e inferiore, quindi, a valori realistici ipotizzabili per il WACC), con l'effetto di avere anche in questo caso un'eccessività stimata negativa per il 2021.

117. Peraltro, appare decisiva, in tal senso, la considerazione per cui l'attività di IAM - e la profittabilità di tale società - è soggetta, come illustrato, a regolazione, anche di tipo tariffario. In particolare, la regolazione specificamente applicabile agli impianti d'interesse prevedeva che i ricavi della vendita di calore ed energia elettrica fossero restituiti in tutto o in parte alla collettività tramite una decurtazione dei ricavi conseguiti da IAM per i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti. Nello specifico, tale percentuale di restituzione è stata, nel 2022, pari al 100%, per cui eventuali *extra*-profitti figurativi di IAM in tale anno non avrebbero potuto essere percepiti dal gruppo. Nel 2021, invece, la percentuale di restituzione è stata del 60%, non totale ma comunque significativa (anche considerando che il 2021 sarebbe stato interessato dalle condotte presuntivamente abusiva soltanto nell'ultimo trimestre). A ogni modo, gli indicatori di eccessività continuerebbero a risultare negativi anche ove si imputasse figurativamente il 40% del risultato economico di ciascun termovalorizzatore nell'anno 2021 alla profittabilità della rete di pertinenza. Pertanto, in ogni caso, la considerazione di un perimetro societario più ampio non appare idonea a modificare la valutazione di eccessività.

118. Infine, anche in questo caso i risultati dell'analisi non subirebbero significativi scostamenti qualora si aggiungesse all'EBIT delle reti di Piacenza e di Parma la quota di pertinenza stimata dei crediti d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, il cui importo complessivo è stato desunto dai bilanci di IEN (cfr. *supra*). Gli indicatori di eccessività, infatti, resterebbero in tal caso negativi, anche evitando di scorporare le somme restituite da IREN a titolo di perequazione IVA e *Bonus* Teleriscaldamento⁶¹.

⁶⁰ [A ogni modo, il conto economico di IME relativo alle attività collegate con il teleriscaldamento (comprensive di tutte le reti e non soltanto di quelle di Parma e Piacenza) mostra, per gli anni 2021 e 2022, saldi che, anche qualora fossero figurativamente attribuiti, in proporzione alla volumetria, alla profittabilità delle reti di Parma e Piacenza, avrebbero effetti del tutto trascurabili su di essa, non modificando gli esiti dei test di eccessività.]

⁶¹ [Gli indicatori assumerebbero in questo caso valori che arrivano al più, al valore di [negativo], relativo alla gestione della rete di Parma nel 2022.]

Conclusioni sui test di eccessività

119. In sintesi, i test di eccessività svolti mostrano che la sproporzione tra costi e ricavi non sussiste nel caso di specie o che, nei casi in cui tale indicatore risulti positivo, si attesta su livelli poco significativi ai fini dell'imputazione di un'infrazione dell'articolo 3, lettera a) della legge 287/1990 (o dell'articolo 102 TFUE). Ciò risulta valido sia con l'utilizzo di poste contabili non rivalutate con un WACC nominale sia con la quantificazione delle poste contabili con il metodo del costo storico rivalutato suggerito dall'ARERA nei propri documenti di consultazione, che prevede coerentemente l'utilizzo di un WACC reale.

120. Infine, anche considerando l'ipotesi in cui vi siano stati degli extra-profitti già inclusi nei prezzi di trasferimento del calore tra gli impianti di termovalorizzazione di IAM e le reti gestite da IEN (per una delle quali, nel 2021, il calore veniva ceduto con una logica di costo evitato), tenuto conto del regime regolatorio delle attività di smaltimento degli impianti di IAM PAI e Tecnoborgo e, in particolare, degli obblighi di restituzione dei ricavi nel periodo in questione, i test di eccessività sarebbero comunque non soddisfatti.

121. Le conclusioni non cambiano anche laddove si dovesse includere una quota (proporzionale al peso delle reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza rispetto al totale delle attività di IEN) dei crediti d'imposta ottenuti da IEN in qualità di impresa energivora e gasivora negli EBIT delle reti di teleriscaldamento oggetto di indagine.

VI. CONCLUSIONI

122. In conclusione, dalle evidenze agli atti e dalle analisi descritte non emergono elementi sufficienti per supportare l'ipotesi sostenuta nel provvedimento di avvio secondo cui le imprese del gruppo Iren Parti del presente procedimento avrebbero attuato condotte in violazione dell'articolo 3, lettera a) della legge n. 287/1990. In particolare, utilizzando i consueti test, non vi sono nel caso di specie sufficienti elementi a supporto di una sostanziale sproporzione tra costi e prezzi praticati (eccessività). Considerata l'assenza di evidenze in merito all'eccessività, non si è dunque proceduto all'analisi dell'iniuità.

RITENUTO, pertanto, alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, che non sussistano le condizioni per contestare a Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. le condotte abusive della posizione dominante (che il gruppo Iren detiene nei mercati del teleriscaldamento di Parma e Piacenza) oggetto dell'atto di avvio del procedimento;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

che in base alle informazioni disponibili sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti di Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A., in relazione alla fattispecie di abuso di posizione dominante contestata, in violazione dell'articolo 3, lettera a), della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato a tutte le parti del procedimento e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli